



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 60

Riunione del 15 giugno 2011

56.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Massimiliano Ciliberti n.q. di Pres.pt.**
- **Tania Gentile volley n.p. del Pres. p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-relatore
- Avv. Antonio Amato - componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Massimiliano CILIBERTI:** *"nella qualità di Presidente della Tania Gentile Volley, per aver, in violazione dell'art. 17 Statuto Fipav non dell'art. 19 RAT Fipav, effettuato in data 02 ottobre 2010 il tesseramento on line dell'atleta Davide Convertino senza che lo stesso avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo."*
- **TANIA GENTILE Volley:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT"*.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 15 Giugno 2011.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 28/01/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Convertino Davide, tramite il proprio genitore Convertino Martino, aveva fatto pervenire un esposto in data 14/01/2011 a mezzo del quale affermava di non aver



mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla Società Tania Gentile Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Tania Gentile Volley, in data 02/10/2010, il primo tesseramento on line del suddetto atleta, revocava l'omologa del primo tesseramento alla società Tania Gentile Volley, perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e non contestate dagli incolpati, i quali, sebbene regolarmente convocati per l'udienza del 15 Giugno 2011, non hanno svolto alcuna difesa innanzi a questa Commissione.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il primo tesseramento on line, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimiliano Ciliberti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio Tania Gentile Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 6 luglio 2011